



## **CORSO di FORMAZIONE per DATORE di LAVORO<sup>2</sup>** **per lo svolgimento diretto dei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dei rischi**

(Art. 34<sup>1</sup> del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009)

### ORGANIZZAZIONE

<b>Responsabile Progetto Formativo:</b>	<b>Per. Ind. Mario Passarelli</b>
<b>Requisiti Docenti:</b>	Esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro
<b>Numero partecipanti per ogni corso:</b>	minimo 20 <sup>3</sup>
<b>Registro presenze:</b>	Registrazione giornaliera presenza corsisti
<b>Assenze ammesse:</b>	Non superiori al 10% del monte orario complessivo
<b>Metodologia insegnamento/</b>	Metodologia "attiva" (problem solving applicato <b>apprendimento:</b> a simulazioni, analisi di casistiche reali ecc..)

### VALUTAZIONE-CERTIFICAZIONE

<b>Attestato:</b>	Al termine del corso, verificata la frequenza per almeno il 90% del monte orario, sarà rilasciato attestato di frequenza.
<b>Credito Formativo:</b>	L'idoneità conseguita costituisce Credito Formativo permanente.

<sup>1</sup> Art. 34 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.

"Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi"

1 - Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1 - bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

2 - Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.



**2 - bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.**

3 - Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

<sup>1</sup>  
**Allegato II - D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009**

(1). Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.34)

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Aziende artigiane e industriali (1).... | fino a 30 addetti        |
| 2. Aziende agricole e zootecniche.....     | <b>fino a 30 addetti</b> |
| 3. Aziende della pesca .....               | fino a 20 addetti        |
| 4. Altre aziende .....                     | fino a 200 addetti       |

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

<sup>2</sup>  
**Art. 31 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 integrato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009.**

**“Servizio di prevenzione e protezione”**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6. **L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:**
  - a) **nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;**
  - b) **nelle centrali termoelettriche;**
  - c) **negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;**
  - d) **nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;**
  - e) **nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;**
  - f) **nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;**
  - g) **nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.**
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

<sup>3</sup>  
**L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 20.**

**CONTENUTI DELLA FORMAZIONE****del Corso di RSPP per Datori di lavoro**

**Modulo 1:** Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la  
(5 ore) responsabilità civile e penale  
Gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende  
La tutela assicurativa, le statistiche e il registro degli infortuni

**Modulo 2:** I rapporti con i rappresentanti dei lavoratori  
(5 ore) Appalti, lavoro autonomo e sicurezza  
La valutazione dei rischi

**Modulo 3:** I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e  
(5 ore) procedurali di sicurezza  
I dispositivi di protezione individuale  
La prevenzione incendi e i piani di emergenza

**Modulo 4:** La prevenzione sanitaria  
(6 ore) L'informazione e la formazione dei lavoratori

**Durata:** 21 ore

Sede del corso <b>COSENZA</b>
GIORNI 10, 11,12 e 14 gennaio 2011

GIORNO DATA	OR E	ARGOMENTI TRATTATI	DOCENTE
lunedì 10/01/2011 15,00 – 20,00	5	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ I principi costituzionali e civilistici</li><li>➤ La legislazione vigente in materia di prevenzione infortuni</li><li>➤ D. Lgs 81/2008 integrato dal D. Lgs 106/2009</li><li>➤ Principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi</li><li>➤ Il Servizio di Prevenzione e Protezione: ruolo e compiti</li></ul>	Per. Ind. Mario Passarelli
martedì 11/01/2011 15,00 – 20,00	5	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ La valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione</li><li>➤ Il Documento di Valutazione dei Rischi</li><li>➤ Luoghi di lavoro e le misure di igiene del lavoro</li><li>➤ Le attrezzature di lavoro</li><li>➤ I dispositivi di protezione Individuali (DPI)</li></ul>	Per. Ind. Mario Passarelli
mercoledì 12/01/2011 15,00 – 20,00	5	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ La Sorveglianza Sanitaria</li><li>➤ Il ruolo e gli adempimenti del Medico Competente</li><li>➤ Nozioni di Primo Soccorso</li></ul>	Per. Ind. Mario Passarelli
venerdì 14/01/2011 14,00 – 17,00	3	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Le statistiche degli Infortuni: Indici e loro significati, gestione dei dati</li><li>➤ La consultazione, la formazione e l'informazione dei lavoratori</li><li>➤ Il ruolo ed i compiti degli Organi di Vigilanza</li></ul>	Per. Ind. Mario Passarelli
17,00 – 20,00	3	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ La Prevenzione Incendi ed il piano di emergenza</li></ul>	
<b>Totale ORE</b>	<b>21</b>		



# ASSIMPRESA CALABRIA CLAAI

Associazione dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese, del Lavoro Autonomo e del Terziario  
[claaics@libero.it](mailto:claaics@libero.it) [www.claaicosenza.it](http://www.claaicosenza.it)

## ALLE IMPRESE ASSOCIATE

### D. LGS. 81/2008 – SITUAZIONE AL 30/05/2009

Le imprese associate sono state preventivamente informate che entro il **16 agosto 2009** il D. Lgs. 81/2008 (TU sulla sicurezza) impone determinati adempimenti per il datore di lavoro, che, in modo schematico, vogliamo appresso ricordare.

### **Apposizione della data certa al documento di valutazione dei rischi o all'autocertificazione della valutazione dei rischi.**

Dal documento scritto di valutazione dei rischi (obbligatorio per le aziende con più 10 addetti) o dall'autocertificazione sostitutiva, entro il 16 maggio 2009, **dovrà evincersi la data certa con apposita vidimazione.**

Per l'apposizione della data certa possono essere utilizzate modalità diverse, ad esempio:

- √ con la cosiddetta "autoprestazione", presso gli uffici postali, prevista dall'art. 8 del D. L. 22 luglio 1999, n. 261, previa apposizione del timbro, direttamente sul documento avente corpo unico e non sull'involucro che lo contiene;
- √ con l'apposizione della c. d. marca temporale sui documenti informatici;
- √ con l'utilizzo della posta elettronica certificata;
- √ con l'apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale in conformità alla legge notarile;
- √ con la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

**E' ripristinato per le nuove imprese il periodo di 90 gg.** dall'inizio dell'attività per la redazione del documento di Valutazione dei Rischi.

### **Comunicazione all'INAIL della nomina del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza (RLS).**

Con circolare INAIL del 12 marzo 2009, n. 11 viene chiarito il contenuto degli artt. 18, 47 e 55 del D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 (ex famoso D. Lgs. 626) in ordine agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

L'art. 18 prescrive al datore di lavoro di qualsiasi settore privato e pubblico di comunicare all'INAIL il nominativo del Rappresentante per la sicurezza eletto da e tra i lavoratori dipendenti entro il 16 agosto 2009.

L'omissione di comunicazione è punita da una sanzione amministrativa di € 500,00.

**Per quanto riguarda la nomina/elezione del RLS, va ribadito che è un diritto che spetta ai lavoratori, i quali possono avvalersi o meno di questa facoltà.**

**Nel caso in cui i lavoratori non provvedono alla designazione del loro rappresentante è opportuno che:**

1. Il Datore di lavoro avvisi i lavoratori della possibilità di nominare/eleggere il proprio rappresentante;
2. Per le sole aziende artigiane, con meno di 15 dipendenti ed escluso il settore edilizia, che abbiano eventualmente aderito all'accordo COBIS può essere nominato il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RTL);
3. Venga redatto un verbale in cui i lavoratori dichiarano di non aver provveduto alla nomina/elezione del RLS.

**Ovviamente, nel caso in cui i lavoratori non effettuino nessuna nomina/elezione del RLS, non va fatta alcuna comunicazione.**

Nell'attesa di opportuni chiarimenti e aziende possono procedere come segue:

1. Effettuare la comunicazione di nomina/elezione del RLS, **entro il prossimo 16 agosto 2009**, per le Aziende in cui i lavoratori lo hanno nominato/eletto alla data del 31/12/2008;
2. Per le nomine/elezioni fatte nel 2009 la comunicazione andrà inviata entro il 31 Marzo del 2010;

